

NOTE DI CHIARIMENTO SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 21 DEL CODICE DEONTOLOGICO

L'art. 21, nel rispetto dell'art. 33 della Costituzione (*"L'arte e la scienza sono libere, e libero ne è l'insegnamento"*), non intende affatto limitare la libertà di insegnamento della Psicologia, né tanto meno ostacolare la diffusione delle conoscenze psicologiche. Promuovere in altri ambiti professionali, anche attraverso attività dirette di insegnamento, di informazione o di divulgazione, una cultura psicologica scientificamente fondata, che favorisca la comprensione dei processi psicologici individuali e sociali, è un'azione auspicabile non solo sul piano della crescita socio-culturale, ma anche per lo sviluppo della nostra professione.

Ciò che l'art. 21 intende specificatamente sanzionare, quindi, è l'attività di insegnamento dello psicologo, rivolta a persone estranee alla professione, che ha come oggetto e finalità dell'azione didattica l'apprendimento e l'acquisizione delle specifiche competenze tecniche della professione di psicologo. In altri termini non è l'area del "sapere psicologico" che va tutelata e riservata, quanto l'area del "saper fare" lo psicologo. L'acquisizione delle competenze professionali, infatti è riservata – come ricorda lo stesso art. 21 – *"agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti"*.

E' da ritenersi sanzionabile la partecipazione diretta dello psicologo, in qualità di organizzatore, docente o formatore, a corsi o eventi che dichiarano esplicitamente di rilasciare a fine percorso titoli o attestati di acquisizione di competenze in evidente contrasto con la normativa sulla professione di psicologo. Appare, infatti, particolarmente grave il coinvolgimento dello psicologo in attività che favoriscano l'esercizio abusivo della professione.